

Civile Sent. Sez. 5 Num. 12138 Anno 2019

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: D'ORAZIO LUIGI

Data pubblicazione: 08/05/2019

**SENTENZA**

2019  
sul ricorso iscritto al n. 10980/2017 R.G. proposto da  
Cros Città Mercato s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Oberdan Scozzafava, elettivamente  
domiciliata presso il suo studio, in Roma, Via Marcello Prestinari n. 15, giusta  
delega a margine del ricorso

- *ricorrente* -

contro

I  
Cons. Est. Luigi D'Orazio

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, Via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliata

– *controricorrente-ricorrente incidentale-*

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, n. 996/2016 depositata il 25 ottobre 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2019 dal Consigliere Luigi D'Orazio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Federico Sorrentino, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l' Avv. Giuseppe Pavone, per delega dell'Avv. Oberdan Tommaso Scozzafava e l'Avv. Barbara Tidore per l'Avvocatura Generale dello Stato;

#### FATTI DI CAUSA

1.La Cros Città Mercato s.r.l., promotrice di centri commerciali, deliberava il 5-1-2008 di conferire alla Fital s.r.l., società di nuova costituzione (sorta l'11-3-2008), a socio unico, il proprio ramo di azienda costituito dal Centro Commerciale Itaca sito in Formia, con struttura realizzata dalla contribuente nel 1995, snodantesi in una pluralità di esercizi commerciali concessi a terzi operatori con specifici contratti di affitto di rami di azienda.

Il conferimento veniva effettuato in regime di neutralità fiscale, ai sensi dell'art. 176 d.p.r. 917/1986, per un valore di € 71.500.000,00.

In data 26-6-2008 la Cros cedeva alla Investimenti Commerciali Formia l'intera partecipazione al capitale della Fital per il corrispettivo di € 71.511.734,36,

reputando non concorrente alla formazione del reddito la plusvalenza realizzata ai sensi dell'art. 87 d.p.r. 917/1986, nella misura del 95 % (€ 62.295.348), in quanto sussisteva il requisito della svolgimento effettivo della impresa commerciale da parte della partecipata Fital.

2.La contribuente, quindi, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione regionale dell'Abruzzo, che ha respinto l'appello articolato dalla società contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale, che aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle entrate, che aveva ritenuto inapplicabile il regime di esenzione di cui all'art. 87 d.p.r. 917/1986.

3.Resiste l'Agenzia delle entrate, proponendo anche ricorso incidentale.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di impugnazione la società deduce "Nullità della sentenza per mancanza di motivazione, con violazione dell'art. 111 comma 6 Cost., nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 comma 1, disp. att. c.p.c., 36, comma 2, d.lgs. 546/1992, in violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.", in quanto la Commissione regionale si sarebbe limitata alla fedele riproduzione di un articolo di dottrina, diffondendosi per quasi l'intera motivazione nella mera ricopiatura del medesimo, e lasciando solo alle ultime 32 righe l'effettiva portata argomentativa del ragionamento, con una motivazione solo apparente o inesistente, del tutto slegata dai fatti di causa.

1.1.Tale motivo è infondato.

Invero, la Commissione regionale ha reso una adeguata e compiuta motivazione che, pur se fondata su articoli di dottrina e sul contenuto delle varie circolari emesse dalla Agenzia delle entrate sul tema della participation exemption (c.d. Pex), ha valutato in modo analitico i fatti di causa, tanto che nello svolgimento del processo sono indicati i quattro motivi di appello formulati dalla società e, dopo un'ampia digressione, tutta incentrata sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare della esenzione della plusvalenza ai sensi dell'art. 87 d.p.r. 917/1986, ed in particolare sullo svolgimento di

effettiva impresa commerciale ai sensi dell'art. 55 d.p.r. 917/1986, si concentra proprio sulla vicenda in esame (cfr. pagina 12 "Tornando al caso che ci occupa").

Tra l'altro, si rileva che per questa Corte, a sezioni unite, nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (Cass., sez.un., 16 gennaio 2015, n. 642; Cass., sez v, 9334/2015).

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la "nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, con violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. 546/1992 e degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.", non avendo la Commissione regionale risposto a tre delle domande formulate con l'atto di appello dalla contribuente. In particolare, il giudice di appello non avrebbe pronunciato in ordine alla infondatezza della tesi sostenuta dalla Agenzia delle entrate, per cui, in caso di cessione di partecipazione di società, che esercita attività commerciale, costituita per effetto di conferimento di azienda, da meno di tre anni, la verifica di commercialità di cui all'art. 87 comma 1 lettera d) d.p.r. 917/1986, deve essere effettuata in capo alla conferente. Inoltre, non sarebbe fornita risposta alla doglianza per cui la presunzione assoluta di non commercialità di cui alla norma prima citata non poteva essere applicata in caso di strumentalità degli immobili "per natura". La sentenza, poi, non avrebbe tenuto conto della circostanza che la Cros ha direttamente utilizzato

gli immobili del centro commerciale, quale "immediata conseguenza della loro enucleazione in specifici rami di azienda".

21. Tale motivo è infondato.

Invero, il giudice di appello, nella sua ampia motivazione, sia nella parte dedicata allo svolgimento del processo, che nella analisi della normativa applicabile e delle varie circolari emesse dalla Agenzia delle entrate, sia, ancora, nella parte appositamente dedicata alla fattispecie concreta, ha sostanzialmente rigettato, anche implicitamente, le tre doglianze palesate dalla società nell'atto di appello.

In particolare, in relazione alla ritenuta erronea tesi della Agenzia delle entrate circa la doverosità di verificare la sussistenza della commercialità in capo alla conferitaria, anche per il periodo di possesso delle aziende conferite, la Commissione regionale ha riportato, non solo il motivo di appello (numero 1, a pagina 2 del ricorso), ma anche le obiezioni sollevate sul punto dalla Agenzia delle entrate nelle controdeduzioni in appello (pagina 3 del ricorso), per poi chiarire in motivazione che non vi era stata prova della pretesa attività di "gestione" svolta dalla contribuente con riferimento ai servizi offerti agli affittuari dei locali, mentre tale attività era stata svolta prima dal Consorzio e successivamente, a seguito di mandato da parte di questi, dalla società Larry Smith, e solo dal 2008 da parte della contribuente. Il ragionamento complessivo del giudice di appello, porta inevitabilmente al rigetto del motivo di appello proposto dalla ricorrente.

Le medesime osservazioni valgono anche per i residui due motivi, laddove proprio la stretta interpretazione della nozione di commercialità di cui all'art. 87 comma 1 lettera d) d.p.r. 917/1986, fatta propria dalla Commissione regionale, ha determinato il rigetto implicito anche delle ulteriori due doglianze. È evidente che laddove si afferma che la nozione di commercialità di cui all'art. 87 Tuir non può essere legata al mero godimento degli immobili ed al loro mero affitto a terzi, cade ogni validità e persuasività dei motivi fondati sulla "strumentalità per natura" degli stessi e sulla loro "diretta" utilizzabilità

seppure mediante contratti di affitto di rami di azienda a terzi.

3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce "violazione degli articoli 87, primo comma, lettera d) e secondo comma, nonché 176 Tuir in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.", in quanto erroneamente la Commissione regionale ha ritenuto che, non avendo la Fital (partecipata) svolto attività nel triennio precedente la cessione, il requisito dello svolgimento di attività di una impresa commerciale ai sensi dell'art. 55 d.p.r. 917/1986 non poteva che essere valutato in capo alla società conferente, quindi alla contribuente Cros. In realtà, però, è pacifico che la Fital ha svolto attività commerciale, relativa alla gestione dei servizi comuni del Centro commerciale a partire dall'11-3-2008 e sino alla cessione della partecipazione dalla Cros alla Investimenti Commerciali Formia in data 26-6-2008, sicché per tre mesi la partecipata Fital ha sicuramente svolto attività commerciale. Per la ricorrente, invece, nel caso in cui l'esercizio di attività commerciale da parte della partecipata abbia avuto una durata inferiore ai tre anni, non è necessario attendere il decorso del triennio per consentire alla cedente di usufruire della esenzione da plusvalenza ai sensi dell'art. 87 comma 1 lettera d) d.p.r. 917/1986 (pex), essendo sufficiente verificare la condizione della "commercialità" anche con riferimento al minor periodo in cui questa è stata "in vita", come previsto dalla Circolare della Agenzia delle entrate 36 E del 4-8-2004 punto 2.3.4.. Inoltre, il giudice di appello avrebbe mal interpretato l'art. 176 d.p.r. 917/1986, relativo al conferimento di azienda, in quanto erroneamente ha ritenuto che se vi è stato un conferimento di azienda nel triennio anteriore alla cessione della partecipazione, il requisito della "commercialità" va valutato in capo alla società "conferente". In tal modo, però, secondo la ricorrente, l'art. 176 Tuir, che è norma di favore per il contribuente, verrebbe, invece, interpretato come compressione di un diritto pacificamente riconosciuto. Non avrebbe alcun senso, quindi, ritenere come principio generale che l'esenzione da plusvalenza spetti alla cedente anche se la partecipata è stata costituita da meno di tre anni, senza necessità quindi

della verifica di commercialità triennale, mentre, in caso di conferimento di azienda ( o di altra operazione straordinaria a carattere straordinario), sarebbe necessario verificare la sussistenza del requisito di "commercialità" per il triennio in capo alla società conferente. Non sarebbe condivisibile la tesi per cui proprio l'operazione di conferimento di azienda di cui all'art. 176 Tuir, la cui ratio è quella di non penalizzare la circolazione indiretta dei complessi aziendali, darebbe luogo ad un uso distorto ed elusivo del regime di "pex".

4. Con il quarto motivo di impugnazione la società deduce "violazione dell'art. 87, comma 1, lettera d), dell'art. 87, secondo comma e dell'art. 43 del Tuir, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.", in quanto il giudice di appello non avrebbe considerato che gli immobili facenti parte del Centro Commerciali Itaca erano "strumentali per natura", ai sensi dell'art. 43 Tuir, sicchè non era applicabile né nei confronti della cedente Cros né nei confronti della partecipata Fital s.r.l., la presunzione assoluta di non commercialità di cui all'art. 87 comma 1 lettera d d.p.r. 917/1986. L'intero complesso immobiliare Itaca, quindi, proprio perchè costituito da immobili strumentali "per natura" non poteva che essere considerato come "direttamente utilizzato nell'esercizio dell'impresa". La strumentalità "per natura" comporterebbe che tali immobili sono intrinsecamente idonei ad essere utilizzati in modo diretto nell'esercizio dell'impresa. La verifica fattuale di "commercialità" non può concernere i beni immobili strumentali "per natura" che ontologicamente sono da ritenere utilizzati in modo diretto per l'esercizio dell'impresa, a prescindere dall'utilizzo che, in concreto, la società proprietaria intenda farne. La presunzione assoluta di non commercialità si riferirebbe, allora, solo alle società di gestione immobiliare , il cui patrimonio sia costituito prevalentemente da immobili-patrimonio e immobili strumentali per destinazione (società-cassaforte).

5. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente si duole della "ulteriore violazione dell'art. 87, primo comma, lettera d, e secondo comma del Tuir in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.", in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, i fabbricati del centro commerciale erano stati,

comunque, utilizzati dalla Cros nel diretto esercizio dell'impresa nel corso del triennio anteriore alla cessione della partecipazione, trattandosi di immobili oggetto di specifici contratti di affitto di rami di azienda, rappresentati questi ultimi dai singoli esercizi commerciali presenti. Gli immobili, quindi, erano impiegati in funzione "servente" e, dunque, strumentale all'esercizio delle imprese relative ad ogni singolo ramo aziendale. Nessun rilievo avrebbe la circostanza che gli immobili fossero oggetto di contratti di affitto di azienda a terzi.

5.1. I motivi tre, quattro e cinque che, per ragioni di stretta connessione, vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

Deve premettersi che tali motivi non sono nuovi, come eccepito dalla controricorrente, in quanto la società si è limitata ad aggiungere argomentazioni giuridiche, sia per contrastare quanto stabilito dalla sentenza della Commissione provinciale che aveva rigettato il ricorso, sia per meglio inquadrare giuridicamente i medesimi fatti oggetto del ricorso introduttivo del giudizio.

5.2. Invero, i fatti di causa sono pacifici tra le parti, le cui tesi divergono soltanto sulla interpretazione delle norme applicabili alla complessa fattispecie in esame, costituita da un conferimento di azienda ad una newco e da una successiva cessione della partecipazione alla newco ad altra società, con la richiesta di esenzione della plusvalenza ai sensi dell'art. 87 comma 1 lettera d d.p.r. 917/1986.

In particolare, la Cros s.r.l., proprietaria e costruttrice del centro commerciale, delibera il 5-1-2008 di conferire ad una newco (poi Fital s.r.l.) a socio unico il proprio ramo di azienda costituito dal Centro commerciale Itaca. Pertanto, l'11-3-2008 viene costituita la Fital s.r.l. (la newco) alla quale viene conferita l'azienda in regime di neutralità fiscale ai sensi dell'art. 176 Tuir per un valore di € 71.500.000,00. La Fital provvede alla gestione del Centro commerciale, esercitando sicuramente attività imprenditoriale per circa tre mesi dalla sua costituzione (dal marzo al giugno del 2008).





Dopo circa tre mesi, infatti, in data 26-6-2008, la Cros cede le sua integrale partecipazioni in Fital (la Cros era socio unico) alla Investimenti commerciali Formia per un corrispettivo di € 71.511.734,36.

La plusvalenza realizzata attraverso la cessione ammontante ad 62.295.348,00 veniva esposta dalla Cros sotto la voce E.20.B "proventi ed oneri straordinari" del conto economico del bilancio al 31-12-2008, indicando al rigo RF46 del modello Unico 2009, una variazione in diminuzione di € 60.232.814,00 corrispondente al 95 % della plusvalenza realizzata che era, appunto, esente ai sensi dell'art. 87 comma 1 lettera d Tuir.

5.3. Per comprendere la fattispecie è opportuno riportare il contenuto dell'art. 87 comma 1 lettera d del Tuir, in quanto le "plusvalenze esenti" derivanti da cessioni di partecipazioni (participation exemption - pex) devono avere la concorrenza di quattro requisiti: a) un ininterrotto possesso delle partecipazioni per un anno; b) la classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; c) la residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato (black list); d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'art. 55 Tuir.

La ratio della esenzione della plusvalenza derivante da cessioni di partecipazioni origina proprio dalla finalità con cui si è provveduto alla modifica del Tuir nel 2004.

Infatti, la riforma fiscale di cui alla legge delega 80/2003 è caratterizzata da un nuovo assetto dei rapporti tra fiscalità delle società e fiscalità dei soci che si basa sul criterio di tassazione del reddito al momento della "produzione" e non all'atto della sua "distribuzione".

Pertanto, la disciplina della cessione delle partecipazioni è stata assimilata a quella dei dividendi societari, anche se a differenza dei primi, per i quali il beneficio è generalizzato, per le plusvalenze il beneficio (riconoscimento della pex nella misura del 95 %) vale solo per le imprese "meritevoli", in presenza

quindi delle quattro condizioni di cui all'art. 87 Tuir.

Si è sottolineato, quindi, che è stata prevista l'irrelevanza reddituale dei dividendi distribuiti e l'esenzione delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione delle partecipazioni, pur se in presenza di determinati e specifici requisiti. In tal modo sono parzialmente esclusi i dividendi distribuiti ai soci (nella misura del 95 %), così come sono considerate esenti le plusvalenze da cessioni di partecipazioni (nella misura del 95 %), con ineducibilità delle minusvalenze e dei relativi costi.

Dalla relazione illustrativa al disegno di legge delega emerge che le finalità perseguite erano quelle di armonizzare il nostro sistema fiscale con quello degli altri Paesi membri dell'Unione Europea, eliminando lo svantaggio competitivo delle imprese residenti, e di incentivare i trasferimenti di complessi aziendali con la cessione delle partecipazioni societarie, in alternativa alla cessione diretta, quest'ultima scoraggiata con l'abrogazione dell'imposta sostitutiva del 19 %.

La riforma, quindi, intende tassare il reddito esclusivamente presso il soggetto che lo ha realmente prodotto, con l'esclusione da imposizione dei dividendi, se non in minima percentuale, spostando il baricentro del prelievo dal socio all'impresa (dividendi) e dalla cedente alla partecipata ceduta, considerando fiscalmente neutre tutte le manifestazioni reddituali successive alla produzione di tali redditi.

5.4.L'art. 87 comma 1 Tuir prevede che "non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:...a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione...; b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di

possesso; c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato...d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge attività agricola”.

La questione, nella specie, attiene alla sussistenza o meno del requisito della natura “commerciale” dell'impresa, in quanto la Cros non ha svolto attività di gestione dei servizi comuni del centro commerciale, affidata dapprima al Consorzio, costituito da tutti gli affittuari dei rami di azienda siti all'interno del centro commerciale e, successivamente, dalla Larry Smith, in forza di contratto di mandato, e solo dal 2008 direttamente dalla società partecipata Fital. La Cros, invece, è proprietaria degli immobili, tutti affittati a terzi all'interno del centro commerciale.

Deve, poi, tenersi conto che la natura commerciale dell'attività deve avere durata triennale (art. 87 comma 2 Tuir “i requisiti di cui al comma 1, lettera c) e d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso”).

Il requisito della commercialità è legato alla nozione di cui all'art. 55 Tuir, espressamente richiamato, quindi con una estensione della nozione di impresa commerciale più ampia di quella contenuta nell'art. 2195 c.c., in quanto ricomprensivo anche le attività agricole e quelle degli enti che svolgono le attività commerciali di cui all'art. 2195 c.c., ma in forma non organizzata.

L'art. 55 Tuir, infatti, prevede che “ sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si

intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa... sono inoltre considerati redditi di impresa:...c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32...".

Peraltro, anche ai fini Iva, costituiscono prestazioni di servizi, ai sensi dell'art. 3 d.p.r. 633/1972, se effettuate verso corrispettivo, fra l'altro, "le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili". Per gli enti commerciali, poi, l'art. 4 secondo comma del d.p.r. 633/1972, prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dagli stessi poste in essere, si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese e, come tali, rientranti nel campo di applicazione dell'Iva.

Le plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 87 Tuir sono quelle indicate nel comma 1 dell'art. 86 ("Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa... concorrono a formare il reddito...: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso...") e, quindi, nel caso in esame, la cessione delle partecipazioni. Vi è, poi, nell'art. 87 comma 1 lettera d Tuir una presunzione assoluta, che non ammette prova contraria (iuris et de iure) di esclusione della natura commerciale dell'attività imprenditoriale svolta nel caso in cui vi sia partecipazione in società il cui valore del patrimonio è costituito prevalentemente da beni immobili.

La valutazione del patrimonio da assumere al fine di verificare la prevalenza degli immobili deve essere effettuata a valori correnti e non valori contabili, sicché il confronto da operare è tra valore corrente degli immobili e il totale dell'attivo patrimoniale anch'esso valutato a valori correnti (in tal senso circolare Agenzia delle entrate 7 E del 29 marzo 2013).

Pertanto, la ratio del legislatore è quella di concedere il beneficio dell'esenzione da imposta delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni purchè la società partecipata svolga effettivamente ed in concreto attività commerciale,

seppure nella nozione allargata di cui all'art. 55 Tuir, ma comunque, non una attività limitata alla gestione dei beni immobili, costituenti in misura prevalente il valore del patrimonio, concessi in locazione o in affitto di azienda.

Insomma, l'art. 87 comma 1 lettera d Tuir prevede, limitatamente alle società "immobiliari", una nozione più ristretta di impresa commerciale rispetto a quella prevista dall'art. 55 Tuir e dagli artt. 3 e 4 d.p.r. 633/1972, i quali richiamano, non solo la nozione di imprenditore commerciale di cui all'art. 2195 c.c., ma anche quella di imprenditore di cui all'art. 2083 c.c.

Vi è, dunque, nell'art. 87 comma 2 lettera d Tuir una presunzione assoluta di non commercialità per le società "immobiliari", che reca una cesura netta rispetto alla nozione di impresa commerciale di cui agli artt. 55 Tuir e 4 d.p.r. 633/1972, limitatamente all'applicazione dell'istituto del pex.

La società partecipata non deve, quindi, svolgere attività di mero godimento dei beni, essendo escluse per presunzione assoluta le società di gestione immobiliare.

La finalità dell'istituto è quella di favorire la circolazione, sotto forma di partecipazioni, di complessi patrimoniali che abbiano natura di vere e proprie aziende funzionali all'esercizio di attività di impresa, dotate di una capacità, anche potenziale, al concreto svolgimento di un'attività produttiva (in tal senso anche circolare Agenzia delle entrate 7E del 29-3-2013). La participation exemption si applica solo se il patrimonio sottostante alla società partecipata si configura come azienda, utilizzata nell'esercizio di attività di impresa. Le società "immobiliari", però, per presunzione assoluta, non hanno il carattere della commercialità.

La norma va interpretata nel senso che si vuole disincentivare la costituzione di società-contenitore, da utilizzare per trasferire singoli cespiti immobiliari plusvalenti, sfruttando l'esenzione prevista per le plusvalenze relative alle partecipazioni. Si vuole, insomma, impedire che la cessione della partecipazione nella società immobiliare si ponga su un piano di teorica equivalenza rispetto alla cessione degli immobili (in questo senso anche Circ.

Agenzia entrate 15-12-2004, n. 152).

La titolarità in via prevalente di immobili nel patrimonio della società partecipata può consentire lo svolgimento di una attività imprenditoriale ai fini della esenzione delle plusvalenze, solo nel caso in cui l'attività dell'impresa è diretta proprio alla produzione o allo scambio degli stessi immobili.

Vi è attività commerciale della società partecipata anche quando gli impianti ed i fabbricati sono utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa. Si chiarisce anche che sono "direttamente" utilizzati nell'esercizio dell'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola.

In tal senso non svolgono attività commerciale per presunzione assoluta ai sensi dell'art. 87 Tuir le società il cui patrimonio è costituito prevalentemente da immobili "patrimoniali", mentre sono considerate società con attività commerciale quelle che hanno un patrimonio costituito prevalentemente da immobili-merce e immobili strumentali.

Vi è, invece, esclusione del requisito della "commercialità" nel caso in cui gli immobili della partecipata siano oggetto di locazione o di affitto di azienda. Del resto questa conclusione si ricava anche, a contrariis, proprio perchè il legislatore per gli immobili concessi in locazione finanziaria ha espressamente ammesso la sussistenza della natura commerciale dell'attività svolta dalla società partecipata.

L'art. 87 comma 1 lettera d Tuir contiene, dunque, una disposizione antielusiva in base alla quale il requisito della commercialità, per presunzione assoluta, non ricorre qualora il valore del patrimonio della società partecipata sia prevalentemente costituito da beni immobili. Dal novero degli immobili a tal fine rilevanti sono esclusi: gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, nonché gli impianti e i fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa (in tal senso anche circolare della Agenzia delle entrate 4-8-2004 n. 36 E al paragrafo 2.3.4.).

5.5. La nozione di "commercialità", particolarmente ristretta, in questa materia,

rispetto alla a quella più ampia, utilizzata in via generale dagli artt. 55 Tuir e 4 d.p.r. 633/1972, non può ravvisarsi nello svolgimento da parte della società partecipata di lavori di ristrutturazione per adibire l'immobile alla funzione alberghiera (cfr. in tal senso anche la risoluzione n. 323/E del 9-11-2007); né vi è commercialità nel caso di concessione in affitto dell'unica azienda posseduta e nella mera percezione di un canone di affitto (cfr. in tal senso anche la risoluzione della Agenzia delle entrate 163/E del 25-11-2005); né vi è commercialità nel mero godimento della royalties su marchi (cfr. in tal senso anche la risoluzione n. 226/E del 18-8-2009) e neppure nell'attività svolta dall'assuntore del concordato fallimentare diretta al pagamento dei debiti di cui all'accollo, con il soddisfacimento dei creditori; né vi è commercialità nella locazione dell'unico edificio costruito (cfr. in tal senso anche la risoluzione 152/E della Agenzia delle entrate del 15-12-2004).

Non v'è dubbio che nel triennio precedente alla cessione delle partecipazioni della Fital, la Cros non ha svolto attività imprenditoriale "commerciale" nella nozione "ristretta" di cui all'art. 87 comma 1 lettera d Tuir, mentre la Fital ha svolto attività prettamente commerciale solo dal marzo del 2008 (11-3-2008), data della sua costituzione e per tre mesi successivi, fino alla cessione delle partecipazioni in data 26-6-2008.

5.6. Con riferimento alla titolarità di partecipazioni in società già costituite ed esistenti, quindi senza l'intervento di un conferimento di azienda da parte della futura cedente le partecipazioni, il termine del triennio può anche essere più breve, dovendosi considerare il periodo intercorso (minore di tre anni) tra la data della costituzione della società partecipata e la data di cessione della partecipazione (in tal senso anche nella circolare delle Agenzia delle entrate n. 36/E del 4-8-2004).

Infatti, la previsione dell'esercizio dell'attività commerciale per un triennio è una tipica norma antielusiva, volta ad impedire che, attraverso il cambiamento, in prossimità della cessione della partecipazione, del tipo di attività svolta dalla società partecipata (da non commerciale a commerciale), si possano

artificialmente far valere i presupposti della participation exemption (in tal senso anche la circolare delle Agenzia delle entrate n. 36/E del 4-8-2004). In tal caso, il requisito temporale precedentemente indicato deve essere verificato in capo alla società partecipata, sicchè resta irrilevante, a tal fine, che la partecipazione sia stata posseduta, nel periodo di riferimento, dallo stesso soggetto che realizza la plusvalenza ovvero dal suo dante causa.

5.7.Va, però, rilevato che la questione diviene più complessa ed articolata nel caso in cui la società cedente le partecipazioni (nel nostro caso la Cros), dapprima costituisca una newco, interamente partecipata (nel caso in esame la Fital), poi gli conferisca il proprio ramo aziendale, e dopo tre mesi proceda alla cessione a terzi della propria partecipazione totalitaria.

Il regime della participation exemption si intreccia con l'istituto del conferimento di azienda di cui all'art. 176 Tuir, il quale al primo comma prevede che "i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti".

Ciò significa che tale operazione, escludendo la formazione di plusvalenze, si inserisce tra le operazioni straordinarie sul capitale societario (con le fusioni e le scissioni), connotate da "neutralità fiscale". Inoltre, la conferitaria ha la facoltà di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori civilistici iscritti in bilancio a titolo di immobilizzazioni materiali ed immateriali come frutto del conferimento ed a beneficio delle successive vicende sui medesimi beni, attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva (affrancamento dei plusvalori latenti).



Infatti, si può verificare un disallineamento tra il profilo civilistico e quello fiscale, in quanto l'operazione può comportare plusvalenze civilistiche (con valori iscritti a bilancio), ma non ai fini fiscali. La conferitaria può, però, assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 176 comma 2 ter Tuir i maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali relativi all'azienda ricevuta.

Pertanto, il conferimento del ramo aziendale da Cros alla Fital è avvenuto, appunto, in regime di neutralità fiscale per un valore di € 71.500.000,00.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 176 Tuir, poi, si disciplina espressamente, ai fini delle imposte dirette, l'ipotesi del conferimento d'azienda in regime di neutralità fiscale, seguito dalla cessione delle partecipazioni ricevute dal conferente nella società conferitaria beneficiando del regime di participation exemption ex art. 87 Tuir (art. 87 Tuir "non rileva ai fini dell'art. 37-bis del d.p.r. 600/1973, il conferimento dell'azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione di cui all'art. 87...").

Il comma 4 dell'art. 176 d.p.r. 917/1986, poi, dispone che "Le aziende acquisite in dipendenza dei conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'art. 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio".

Proprio, l'applicazione del principio di neutralità fiscale comporta che l'azienda ricevuta dalla società conferitaria si considera posseduta da quest'ultima anche per il periodo di possesso del conferente.

Si tratta della applicazione del principio della "successione universale" in

ambito fiscale del conferimento nelle posizioni soggettive del conferente.

Pertanto, il principio della continuità nel possesso del complesso aziendale conferito, esteso ai beni oggetto del conferimento (comprese le partecipazioni), porta a ritenere che il soggetto conferitario deve verificare la sussistenza del requisito temporale tenendo conto anche del periodo di detenzione già maturato in capo al conferente (cfr. in tal senso anche la circolare n. 36 E della Agenzia delle entrate 4-8-2004).

Nell'ipotesi in cui una conferente abbia, dapprima, creato una newco e, poi, abbia conferito in essa un ramo di azienda deve applicarsi il principio per cui le nuove entità legali, che originano da soggetti precedentemente esistenti, ereditano da questi anche le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione dei requisiti di commercialità e residenza; sicchè proprio come per l'ipotesi della beneficiaria neocostituita a seguito di scissione, la partecipazione detenuta nella conferitaria risulta assistita dal requisito della commercialità rilevante ai fini dell'applicazione del regime pex, solo se la conferitaria "eredita" il ramo commerciale di una società che sia prevalentemente commerciale, a condizione che detta attività venga ininterrottamente svolta anche dalla conferitaria fino alla data di cessione della partecipazione e nel rispetto del requisito temporale ai sensi dell'art. 87, comma 2, del Tuir (cfr. in tal senso anche la risoluzione della Agenzia delle entrate 227/E del 18-8-2009).

Inoltre, proprio in applicazione del principio di "continuità" e di quanto riportato al comma 4 seconda parte dell'art. 176 Tuir, la conferitaria non può modificare la classificazione della partecipazione così come risultante nel bilancio della conferente.

5.8. Pertanto, poiché la conferitaria ha esercitato attività commerciale solo per tre mesi, mentre la conferente non ha mai svolto attività commerciale, in quanto semplice proprietaria di immobili affittati a terzi, quindi nella posizione di "income passive", quale beneficiaria del pagamento dei canoni di affitto di azienda, non risulta integrato il requisito dell'esercizio triennale di attività commerciale.

Nè si può sostenere una contraddizione con quanto affermato in relazione alla sussistenza del requisito della triennale attività commerciale in caso di società partecipata che ha svolto la sua attività commerciale per meno di tre anni, in quanto dall'atto costitutivo alla cessione delle partecipazioni era decorso un tempo inferiore.

Infatti, in quell'ipotesi si tratta di società, già costituita, partecipata dalla controllante, che poi decide di cedere il valore della sua partecipazione.

Nel caso, in esame, invece, la conferente, prima costituisce una nuova società di cui è interamente socia, poi conferisce il proprio ramo di azienda e, quindi, procede alla cessione a terzi delle partecipazioni.

Per questa ragione, proprio l'ulteriore operazione del conferimento, impone l'applicazione del comma 4 dell'art. 176 Tuir, con la successione della conferitaria alla conferente, e con continuità dell'azienda posseduta, sicchè è inevitabile che il requisito del triennio debba essere considerato in capo alla conferente nel caso in cui la conferitaria abbia esercitato attività commerciale per un periodo inferiore a tre anni.

Non si fa applicazione, quindi, della disposizione antielusiva di cui all'art. 37 bis del d.p.r. 600/1973, ma si deve tenere conto della effettiva attività commerciale svolta o dalla conferitaria per tre anni oppure, se questa ha operato per un tempo minore, aggiungendo l'attività commerciale svolta dalla conferente. Si tratta, allora, di rispettare i presupposti di cui all'art. 87 Tuir, espressamente richiamato proprio dal comma 3 dell'art. 176 Tuir. Proprio l'esistenza del richiamo espresso all'art. 37 bis d.p.r. 600/1973, da parte dell'art. 176 Tuir, con riferimento in generale all'operazione di conferimento di azienda collegata alla pex, induce a ritenere che il requisito di cui all'art. 87 comma 2 lettere d Tuir abbia natura antielusiva.

6.L'attività della Cros nel triennio, però, è limitata alla ricezione dei canoni di affitto di azienda, senza alcun tipo di gestione dei servizi del centro commerciale, affidata, invece, prima al Consorzio e, poi, alla società Larry Smith, mentre solo dal 2008 la gestione è stata concretamente svolta proprio

dalla conferente Cros.

7. Invero, l'attività della conferente poteva essere considerata come attività commerciale, trattandosi di società proprietaria degli immobili di un centro commerciale, solo nel caso in cui l'attività di gestione del centro fosse stata di significativa rilevanza.

Si ritiene, quindi, che si ha gestione "attiva" degli immobili di un centro commerciale solo nel caso in cui la società proprietaria dei beni concessi in locazione o in affitto di azienda si occupa anche dei servizi del complesso, come per esempio della richiesta e della gestione delle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento delle attività dei singoli negozi, della promozione e pubblicità, della pulizia e della manutenzione delle aree comuni, della organizzazione di spazi destinati all'intrattenimento dei clienti (in tal senso anche interrogazione parlamentare e risposta 5-03920 del 9-2-2005), dell'utilizzo di mezzi di trasporto volti a favorire i potenziali clienti, dell'attività di animazione, di vigilanza dei parcheggi (cfr. anche circolare della Agenzia delle entrate 7 E del 29-3-2013).

In tal senso è indispensabile paragonare i ricavi derivanti dagli affitti di azienda con quelli relativi alla attività di gestione.

Non è necessario che i ricavi provenienti dall'attività di gestione siano superiore a quelli derivanti dai canoni di affitto di azienda o di locazione, ma anche se inferiori ai secondi, è necessario che la contribuente fornisca la prova della "significatività" dei servizi prestati con i mezzi di prova più opportuni (in tal senso anche Circolare Agenzia delle entrate 7/E del 29-3-2013). Se, infatti, vi è un "significativo" svolgimento dei servizi comuni al centro commerciale, rispetto alla locazione di beni, gli immobili che fanno parte del compendio immobiliare, a cui i servizi ineriscono, possono essere classificati tra i beni utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa.

8. Nè è risolutiva l'obiezione per cui gli immobili di cui è proprietaria la conferente Cros sono, in realtà, "strumentali per natura" ai sensi dell'art. 53 Tuir e, quindi, "per natura" destinati in via diretta all'esercizio dell'impresa

commerciale.

La distinzione tra beni strumentali "per natura" e per "destinazione", non rileva nella fattispecie in esame, in quanto ciò che conta è che l'attività dell'impresa sia diretta proprio alla produzione o allo scambio di tali beni immobili. Pertanto, ciò che conta, per evitare di incorrere nella presunzione assoluta di non commercialità dell'attività di impresa il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili, è che i beni siano destinati alla immediata rivendita a terzi.

Invero, la finalità della disposizione è quella di impedire che, cedendo la partecipazione nelle società immobiliari, siano ceduti in esenzione i beni immobili che sono sottesi alla partecipazione stessa (cfr. in tal senso anche le circolari delle Agenzia delle entrate sia la norma di comportamento n. 166 della Associazione Italiana Dottori Commercialisti ). Nelle società immobiliari di costruzione e di compravendita il complesso immobiliare costituisce il bene alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa; sicché, per tali tipologie di società immobiliari, gli immobili rappresentano "beni merce" e come tali trovano evidenza, sotto il profilo civilistico, nell'attivo circolante dello stato patrimoniale, tra le rimanenze. In tali casi la locazione avrà sempre carattere occasionale o strumentale al miglior realizzo degli stessi immobili.

Nel caso, come quello in esame, in cui, invece, gli immobili sono utilizzati solo per gli affitti di azienda a terzi, l'attività della società perde la qualità di attività commerciale ed incorre nella presunzione assoluta di non commercialità.

La stipulazione dei contratti di azienda con i terzi, quindi, non fa ritenere che la conferente abbia svolto attività commerciale ai sensi dell'art. 87 comma 1 lettera d d.p.r. 917/1986.

9. Nè rileva la circostanza che il mandato relativo alla gestione dei servizi comuni, intercorso tra Consorzio, mandante, e Larry Smith, mandataria, dovesse essere svolto "per conto della proprietà". Infatti, da nessun elemento di fatto risulta che la Cros ha compiuto attività di gestione né ha partecipato in alcun modo a tale attività, neppure sotto il profilo del coordinamento della

stessa.

Al contrario, se è vero che la società conferente può esternalizzare il servizio di gestione dei servizi comuni del centro commerciale ad una società terza, è, però, necessario, per configurare una vera e propria attività di gestione da parte della conferente, che la titolare del complesso immobiliare svolga, appunto, un'effettiva attività di coordinamento dei servizi eventualmente affidati all'esterno. Deve, quindi, sussistere all'interno della società locatrice una struttura organizzativa e operativa propria, funzionale alla prestazione di servizi o al coordinamento di quelli affidati all'esterno.

10. Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente deduce "violazione degli articoli 87, primo comma, lettera d, e secondo comma Tuir, nonché art. 1723 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.", in quanto il giudice di appello avrebbe mal interpretato il contenuto del mandato stipulato dal Consorzio alla Larry Smith, in quanto quest'ultima si era impegnata a gestire il centro commerciale "per conto della Proprietà" e, quindi, per conto della Cros, trattandosi di mandato "per conto di terzo", con ripercussione al terzo sia degli effetti sfavorevoli che di quelli favorevoli. Il consorzio era, quindi, parte del contratto di mandato in qualità di mandante, ma non era il beneficiario dell'attività gestoria esercitata dalla mandataria Larry Smith, incanalandosi il beneficio in favore della terza Cros, pur se estranea al contratto di mandato

10.1. Tale motivo è inammissibile.

Invero, l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, oppure - nel vigore della novellato testo di detta norma - nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass., 14 luglio 2016, n. 14355).



Nella specie, la ricorrente non ha in alcun modo indicato le regole di ermeneutica contrattuale eventualmente violate, incorrendo, quindi, nella inammissibilità del ricorso.

Infatti, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assume violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., sez. 3, 28 novembre 2017, n. 28319; Cass., sez. 3, 10 maggio 2018, n. 111254).

11.L'Agenzia delle entrate propone ricorso incidentale deducendo con il primo motivo "violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 112 c.p.c., 1346 e 1418 c.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.", in quanto la società ha conferito la procura al difensore in data anteriore alla notifica dell'avviso di accertamento, ma la Commissione regionale non ha pronunciato sulla domanda riproposta dalla Agenzia in appello, dopo il rigetto della stessa in primo grado. La data della sottoscrizione, diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza di primo grado, che ha rigettato l'eccezione, non è un mero errore materiale.

11.1.Con il secondo motivo di impugnazione incidentale la controricorrente deduce "violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.", nell'ipotesi in cui si volesse ritenere che la Commissione regionale, con la formula del dispositivo della sentenza "ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata", abbia inteso

respingere tale eccezione. In tal caso la motivazione sarebbe assente.

11.2. Con il terzo motivo di ricorso incidentale la controricorrente deduce "Violazione degli art. 83 c.p.c. e 1346 e 1418 c.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c." la scrittura privata farebbe prova, fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2702 c.c., contro il soggetto che l'ha sottoscritta, se questi non ne disconosce la sottoscrizione.

11.3. Il ricorso incidentale proposto dalla Agenzia delle entrate deve ritenersi inammissibile.

Infatti, l'Agenzia delle entrate era stata interamente vittoriosa nel giudizio di appello e l'eccezione è stata implicitamente rigettata dalla Commissione regionale. Pertanto, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui, anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass., sez.un., 6 marzo 2009, n. 5456; cass., 14 marzo 2018, n. 6138; Cass., sez.un., 25 marzo 2013, n. 7381).

12. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della società e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i motivi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; dichiara inammissibile il sesto motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.



RGN 10980 2017

Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi € 35.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2019

Il Consigliere est.